



## **Incidenti: macchia d'olio insufficiente a provare la caduta su strada**

*Niente risarcimento all'automobilista che dimentica di dimostrare, oltre alla presenza della macchia d'olio sull'asfalto, anche che il sinistro stradale si è verificato proprio per quella specifica causa.*

Niente risarcimento al **motociclista** che **cade sull'asfalto** a causa di una **macchia d'olio**: non basta infatti la presenza della chiazza sul margine della carreggiata e l'evidente danno al mezzo per dimostrare che l'incidente è stato determinato proprio da quella specifica causa. Così, con una recente sentenza, il **tribunale di Roma [1]** raccomanda a chiunque si avvicini a un'aula di tribunale di non dimenticare mai, nell'ambito della prova da offrire al giudice, quello che i giuristi chiamano "**rapporto di causalità**". In buona sostanza, se l'infortunato non riesce a dimostrare che la caduta è stata cagionata proprio dalla **macchia d'olio** lasciata dal Comune sulla strada e non da altre ragioni, non può vincere la causa per il risarcimento.

Certo, il fatto che ci sia una chiazza di grasso nero sull'asfalto è indice di **pericolosità**, ma chi ci assicura che l'infortunio non è stato determinato da altre ragioni come, ad esempio, l'eccessiva velocità del mezzo, la distrazione del conducente o altri motivi che nulla hanno a che vedere con quella specifica insidia? Nessuno può dirlo all'infuori del danneggiato che, evidentemente, se vuol ottenere l'indennizzo dal Comune, dovrà anche dare prova del rapporto di "**causa**" ed "**effetto**" che lega la sua caduta alla macchia d'olio. Qualsiasi prova, in tal senso, potrebbe essere sufficiente: un **testimone** che dichiari di aver visto il centauro slittare proprio per causa di tale accidente, oppure **segni sull'asfalto** riconducibili alle **sbandate** prima di cadere a terra. Insomma, alla prova non ci sono certo limiti, ma non può di sicuro mancare.

Una dimenticanza di tale tipo costa grave alla parte, costretta a pagare anche le spese processuali per aver costretto la controparte a un giudizio senza avere prima in tasca le prove di quanto affermato. Prove che, quindi, non devono soffermarsi solo sul fatto storico (la caduta dal mezzo) e sulla colpa della controparte (l'aver lasciato la macchia d'olio sulla carreggiata), ma anche sulla **consequenzialità** che lega il primo al secondo. Se non c'è prova diretta e rigorosa di ciò, il giudice non può presumere che l'incidente sia derivato dalla chiazza di olio solo perché è certo che essa fosse presente sul posto.